



Segreteria FEI - 00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2
tel. 065866409 - fax 065812750
e-mail: fei@confcommercio.it - feiroma@tini.it
www.feierboristi.org



Il Presidente

Roma 08 novembre 2006

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: Regolamento (CE) N. 1114 / 2006 sulla classificazione tariffaria di alcuni prodotti alcolici a base di erbe - applicazione per analogia di tale Regolamento a prodotti simili.

Sollecitata da varie richieste in merito alla corretta applicazione del Regolamento in oggetto la Federazione Erboristi Italiani - aderente a Confcommercio dichiara quanto segue:

sentita l'Agenzia delle Dogane si informa che esclusivamente i cinque prodotti alcolici classificati al codice NC 2208 90 69 e l'unico prodotto classificato al codice NC 3306 90 00 di cui all'allegato del Regolamento CE N. 1114/2006 siano assoggettati ad IVA 20%.

Si precisa inoltre che l'applicazione analogica dei regolamenti di classificazione non può rivestire carattere pieno e generalizzato, ma va valutata caso per caso, in quanto è sempre necessario accertare, la piena corrispondenza e/o ammissibilità giuridica e merceologica tra i prodotti del regolamento e quelli cui si vuole attribuire la medesima applicazione tariffaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Federazione di categoria ritiene illegittima l'applicazione generalizzata dell'IVA 20% ai prodotti alcolici a base di erbe legalmente inquadrati come integratori alimentari.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Presidente Nazionale F.E.I. - Confcommercio

* Reg. CE 1114/2006 consultabile su: www.feierboristi.org